

La Svizzera verso la rinuncia al segreto bancario per uscire dalla black list che penalizza i suoi rapporti commerciali

Scambio di informazioni fiscali fra Stati

In Parlamento il ddl *voluntary disclosure*: pagamento integrale imposte ma ridotte sanzioni al contribuente

di Angela Monti*

Mentre il legislatore italiano discute da oltre un anno delle modalità con cui consentire ai propri contribuenti la *disclosure* delle disponibilità e investimenti detenuti all'estero senza l'osservanza della normativa fiscale, la Svizzera sta adottando una serie di provvedimenti che le consentiranno di scambiare agevolmente le informazioni fiscali con gli Stati esteri. La contropartita della rinuncia al segreto bancario sarà l'uscita del Paese dalle varie liste black che penalizzano gli scambi commerciali con le imprese aventi sede nel Paese d'Olttralpe e che paralizzano l'operatività delle grandi banche elvetiche a cui ancora oggi risulta spesso preclusa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività negli altri Paesi, anche comunitari.

CONVENZIONE DI STRASBURGO

La posta in gioco è di massima rilevanza, tanto che il Consiglio Federale

ha già sottoscritto un anno fa la Convenzione di Strasburgo, peraltro non ancora ratificata, che consentirà ai Paesi CEE non solo lo scambio "su ri-

Assistenza tra Stati per riscuotere i tributi da soggetto residente con beni in un altro Paese

chiesta" ma anche lo scambio "automatico" di informazioni nonché la reciproca assistenza nella riscossione dei tributi dovuti da un soggetto residente in un Paese che detenga nell'altro Stato beni aggredibili.

RAPPORTI TRA STATI EUROPEI E SVIZZERA

In particolare, lo scambio automatico di informazioni è una procedura che permetterà agli Stati europei di scambiare anche con la Svizzera i dati relativi ai propri contribuenti, a prescindere dall'esistenza o meno di in-

dagini da parte dell'autorità giudiziaria.

La rapidità di questo processo che consentirà alle imprese svizzere di non essere più condizionate dalle complessità burocratiche imposte ai soggetti che si relazionano con entità ubicate nei Paesi black list (sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA) è stata di recente enfatizzata da una serie di provvedimenti assunti dal legislatore elvetico che consentiranno alle autorità svizzere di adempiere rapidamente alle richieste che potranno pervenire anche dall'Italia non appena la nuova convenzione contro le doppie imposizioni verrà conclusa.

IN COMMISSIONE FINANZE DI CAMERA E SENATO IL DDL SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE

Il testo sulla *voluntary disclosure* in discussione in questi giorni nelle Commissioni finanze di Camera e Senato dà ragionevolmente per scontata una certa rapidità della relativa sottoscrizione prevedendo uno sconto di sanzioni per il contribuente che si trovi a detenere disponibilità in un Paese che sottoscriva la Convenzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

E' proprio l'esigenza di uscire presto dalla black list ad avere indotto la Svizzera a rivedere la Legge sulla Assistenza Amministrativa in materia fiscale - c.d. LAAF - che, dal 1° agosto scorso, ha esteso l'ambito dell'assistenza anche a "domande raggruppate", ovvero domande che interessano più persone che "abbiano agito sullo stesso modello di comportamento e siano identificabili in base a indicazioni precise". Si tratta di domande che concernono gruppi di contribuenti il cui nome e indirizzo non sono noti all'autorità fiscale richiedente alla quale, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza sulla LAAF del 20 agosto 2014,



è demandata solo una descrizione dettagliata del gruppo nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda. Onere "alleggerito" che, peraltro, non costituisce una novità assoluta nell'ambito della legge dal momento che, già nella versione in vigore nel 2013, l'identificazione della persona interessata poteva essere effettuata "anche in altro modo che con l'indicazione del nome e dell'indirizzo". Sarà poi compito del detentore dell'informazione, su richiesta dell'autorità fiscale svizzera, identificare le persone interessate dalla domanda.

INFORMATIVA DEGLI INTERESSATI

Vengono modificate anche le modalità di informativa degli interessati, ammessa, in generale, solo se ciò sia necessario all'ottenimento delle informazioni e che avvenga, per le domande raggruppate, mediante avviso pubblicato in forma anonima nel Foglio Federale. Viene prevista anche l'ammissibilità retroattiva delle domande collettive, a condizione che le informazioni vertano su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

Insomma, l'impianto normativo delineato consentirà alla Svizzera di far fronte con una disciplina già vigente e in via parzialmente retroattiva alle richieste di informazioni che perveniranno anche dall'Italia una volta ratificata e resa vigente nel diritto in-

terno la Convenzione contro le doppie imposizioni; e ciò a prescindere dalla celerità dei contribuenti italiani a sottoscrivere e a sottoporre all'Agenzia delle Entrate le istanze di *voluntary disclosure*.

* Angela Monti, avvocato tributario in Milano e Lugano, si occupa in particolare di diritto tributario dell'impresa in tutti i suoi aspetti sia amministrativi sia penali, con una particolare vocazione per il contenzioso tributario, ivi compreso il giudizio di fronte alla Corte di Cassazione.

E' consulente di numerosi gruppi quotati alla Borsa di Milano e partecipa in qualità di Presidente ad Organismi di Vigilanza di società facenti parte di gruppi multinazionali.

In ambito Ataf (Associazione Italiana degli Analisti finanziari) si occupa di fiscalità dei prodotti finanziari assistendo le imprese in casi di contestazioni di utilizzo di tali prodotti con finalità di elusione d'imposta. Ha pubblicato "La responsabilità nella normativa di diritto tributario degli amministratori e dei liquidatori di società", edito da Giuffrè e "Reddito civile e Reddito fiscale - Gli effetti dell'attuazione della IV direttiva in materia di bilancio d'esercizio" edito da Cedam nonché numerose pubblicazioni su riviste specializzate.

